



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;
- VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali”;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante “Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia”, che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- DATO ATTO che con D.A. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei Parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;
- DATO ATTO che con consequenziali DD.AA., ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, sono stati istituiti i Parchi archeologici di cui al D.A. n. 13 del 25 marzo 2019;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- VISTO il D.P. n. 26/Area1/SG del 23/01/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al Dott. Francesco Paolo Scarpinato;
- RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, conferisce ai Parchi archeologici autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che, partendo dal principio ispiratore della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, quale *unicum* connotativo dell'identità culturale siciliana, è necessario mitigare la sperequazione tra i Parchi inseriti nel Sistema, garantendo il raggiungimento delle finalità istituzionali di quelli con insufficiente dotazione economica, tenendo conto anche del maggiore impegno correlato all'assegnazione ai Parchi di numerosi siti dipendenti;

CONSIDERATO che tale finalità costituisce la ratio di taluni provvedimenti regionali in materia, a partire dall'art. 24 bis *Fondo di solidarietà dei parchi archeologici* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e dai relativi provvedimenti attuativi;

VISTO l'articolo 54 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 "Potenziamento servizi nei parchi archeologici", pubblicato sul S.O. (p.I.) alla GURS n. 2 del 09/01/2026, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione che, in coerenza con i richiamati principi, dispone al comma 1 che "La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dai parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e di Morgantina e Villa Romana del Casale è versata, per l'esercizio finanziario 2026, su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 400), al fine di incrementare il fondo di solidarietà di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni (Missione 5, Programma 1, capitolo 377360)" e al comma 2 che "La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dal parco archeologico di Naxos e Taormina è utilizzata quanto a 11.000 migliaia di euro per la realizzazione del progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Castello Paladino presso Giardini Naxos (ME); la restante parte è destinata per il cinquanta per cento per le finalità e con le modalità di cui al comma 1 e per il cinquanta per cento alle spese necessarie alla redazione di progetti relativi al sistema portuale turistico di Giardini Naxos e all'interconnessione intermodale stradale e funiviaria con Taormina e con i comuni limitrofi.....";

CONSIDERATO che è necessario, individuare i criteri obiettivi e univoci per disciplinare le modalità di riparto dei fondi cui all'articolo 54 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1;

VISTO il D.A. 15/2026 del 20 marzo 2026 "Piano di utilizzazione del Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici biennio 2026-2027" che individua i criteri di ripartizione del fondo tra i parchi minori;

VISTO il DDG 1898 del 30 marzo 2026, di "Approvazione del Quadro Sinottico dell'incasso medio derivante dallo sbagliamentamento maturato nel triennio 2023-2025";

VISTA la relazione di accompagnamento al Decreto, prot. n. 28382 del 31/07/2026 prevista dalle Direttive n.725/Gab del 14 febbraio 2023 e 1188/Gab del 10 marzo 2023, contenente la proposta del piano di ripartizione delle somme di cui all'art. 54 della succitata L.R. 1/2026;

RITENUTO di dover adottare, in riferimento all'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche e nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, apposito provvedimento per disciplinare le modalità di riparto delle somme stanziare con il più volte richiamato articolo 54 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1;

DECRETA

Articolo 1

Conformemente a quanto sancito con il succitato D.A. 15/2026 del 20 marzo 2026, le somme stanziare con l'articolo 54 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, destinate a potenziare i servizi nei parchi archeologici con minori entrate tramite l'incremento del fondo di solidarietà dei parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, sono ripartite in parti uguali tra i parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio inferiore a €. 1.000.000,00 nell'ultimo triennio.

Articolo 2

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e notificato ai parchi archeologici regionali.

Palermo, 03/08/2026

L' Assessore

Francesco Paolo Scarpinato